

**COMUNE DI BRONTE**  
**Città Metropolitana di Catania**

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER LA  
DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE INGIUNZIONI  
FISCALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 18 del 30-03-2017

# **COMUNE DI BRONTE**

**Città Metropolitana di Catania**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1**

##### **Scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, reca le disposizioni della definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 1 dicembre 2016, n. 225, pubblicato in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016 n. 282 in vigore dal 3 dicembre, nell'ambito della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. Con la presente disciplina, in relazione alle entrate, anche tributarie, si definiscono le modalità per consentire ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il Regolamento disciplina le procedure e le modalità per la definizione agevolata, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

#### **Art. 2**

##### **Soggetti interessati**

1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi che:
  - a) manifestano la propria volontà di voler aderire alla definizione agevolata entro il 30/05/2017;
  - b) non hanno pagato tutto o in parte le relative ingiunzioni, anche a seguito di rateizzazione;
  - c) hanno proposto ricorso avverso le ingiunzioni fiscali che siano state notificate entro la data del 31/12/2016, a condizione che gli stessi rinuncino alla prosecuzione della lite e alle relative spese di giudizio.

#### **Art. 3**

##### **Soggetti esclusi**

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i soggetti passivi ai quali non siano stati notificati entro il 31/12/2016 i provvedimenti di ingiunzione fiscale a seguito di atti definitivi.

## **Art. 4**

### **Oggetto del regolamento**

1. Per la definizione agevolata delle Entrate non riscosse, oggetto della presente disciplina, è prevista l'esclusione delle sanzioni determinate dalle vigenti norme in materia.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. L'Ente, relativamente ai carichi oggetto della manifestazione di volontà di definizione agevolata acquisita, ai sensi del presente Regolamento, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e le ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi, già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata preventivata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
4. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione a titolo di sanzioni.
5. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
6. Sono esclusi dalla definizione i carichi delle ingiunzioni fiscali recanti:
  - a) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  - b) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  - c) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
7. La definizione agevolata può riguardare il singolo carico contenuto all'interno dell'ingiunzione fiscale.

## **TITOLO II - DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI**

### **Art. 5**

#### **Periodi d'imposta oggetto della sanatoria**

1. E' ammessa la definizione agevolata per i provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati dal 01/01/2000 al 31/12/2016.

### **Art. 6**

#### **Contribuenti ammessi**

1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 2 e 3, si possono avvalere delle presenti agevolazioni tutti contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
2. Gli eredi possono definire la posizione tributaria dei loro danti causa.
3. Nelle ipotesi di liquidazione, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante legale, possono definire il periodo d'imposta di cui alla presente disciplina.
4. Nel caso di fallimento, i curatori possono avvalersi delle agevolazioni in argomento, previa autorizzazione del giudice delegato.
5. Possono avvalersi delle presenti disposizioni agevolative anche gli incaricati delle altre procedure concorsuali diverse da quelle indicate al precedente comma 4.

## **Art. 7**

### **Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi**

1. Per poter aderire alla definizione agevolata della propria posizione, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza entro e non oltre il 31/05/2017 mediante consegna diretta o posta elettronica certificata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata A.R. (nel caso farà fede la data di spedizione), apposita istanza da redigersi su modello predisposto dall'Ufficio e messo a disposizione dall'Ente, anche per via telematica e nel proprio sito istituzionale, con indicazione di ogni dato utile alla verifica istruttoria da parte dell'Amministrazione.
2. Successivamente, entro il 30/06/2017, il Comune emetterà la comunicazione nella quale è indicato l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata per coloro che intendono versare in unica rata.
3. Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dovrà essere effettuato su apposito conto corrente al Comune.
4. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
5. La definizione agevolata si perfeziona solo in seguito al versamento integrale dell'importo dovuto comunicato dal Comune.

## **Art. 8**

### **Definizione agevolata delle liti pendenti**

1. Le controversie riguardanti le ingiunzioni fiscali, pendenti in ogni stato e grado, anche per le quali alla data del 31 dicembre 2016 siano intervenute sentenze o decisioni definitive, possono essere definite assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
2. L'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti di cui al presente articolo, dovrà contenere, oltre ai dati relativi al giudizio tributario, l'indicazione dell'atto impositivo oggetto della controversia.

## **ART. 9**

### **Modalità di calcolo e versamento delle somme dovute**

1. Il versamento delle somme da corrispondere per la definizione agevolata può essere eseguito mediante le seguenti modalità:
  - Versamento in unica soluzione entro la data del 20 settembre 2017;
  - Versamento rateale, in deroga da quanto previsto dal Regolamento delle Entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/05/2008 e successive modifiche, secondo quanto stabilito al successivo art. 10 del presente Regolamento.

## **Art. 10**

### **Rateizzazione somme da corrispondere**

1. La rateizzazione deve essere richiesta dal contribuente nell'istanza di cui all'art. 7, comma 1;
2. L'Ente comunica entro il 30/07/2017 l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata con richiesta di rateazione, l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse;
3. Le somme dovute potranno essere rateizzate come segue:

- Fino ad Euro 1.500,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili;
  - Da Euro 1.500,01 ad Euro 2.500,00 fino ad un massimo di 7 rate mensili;
  - Da Euro 2.500,01 ad Euro 5.000,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
  - Da Euro 5.000,01 ad Euro 10.000,00 fino ad un massimo di 10 rate mensili;
  - Oltre Euro 10.000,01 fino ad un massimo di 14 rate mensili;
4. La relativa scadenza delle rate concesse non può superare il 30 settembre 2018;
  5. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad Euro 25.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un bimestre dopo la scadenza dell'ultima rata.
  6. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. In questi casi non si dà luogo a rimborso delle somme eventualmente pagate che, comunque verranno considerate come acconti in ipotesi di recupero coattivo da parte dell'ufficio competente.
  7. Ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti è addebitata, a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Comune per le spese amministrative per l'attività di gestione della procedura, una somma pari a Euro 50,00.

#### **Art. 11** **Rigetto dell'istanza**

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione di accertata infedeltà delle dichiarazioni in esse contenute, rigettate le stesse con provvedimento motivato.

### **TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 12** **Pubblicità**

1. Entro 30 giorni dall'adozione del presente Regolamento è disposta la pubblicità nel proprio sito internet istituzionale e gli uffici preposti adottano tutti gli atti necessari.

#### **Art. 13** **Norme finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 14** **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento deve essere trasmesso telematicamente mediante l'inserimento del testo nell'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale e deve essere pubblicato all'albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore dopo i termini della pubblicazione.

# **COMUNE DI BRONTE**

## **Città Metropolitana di Catania**

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI FISCALI**

<b>TITOLI I - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art.1</b> <b>Scopo del Regolamento</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 2</b> <b>Soggetti Interessati</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 3</b> <b>Soggetti esclusi</b>	<b>pag. 2</b>
<b>Art. 4</b> <b>Oggetto del Regolamento</b>	<b>pag. 3</b>
<b>TITOLO II - DEFINIZIONE DEI PERIODI PREGRESSI</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 5</b> <b>Periodi d'imposta oggetto della sanatoria</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 6</b> <b>Contribuenti ammessi</b>	<b>pag. 3</b>
<b>Art. 7</b> <b>Istanza per l'ammissione alla definizione degli anni pregressi</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 8</b> <b>Definizione agevolata delle liti pendenti</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 9</b> <b>Modalità di calcolo e versamento somme dovute</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Art. 10</b> <b>Rateizzazione somme da corrispondere</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 11</b> <b>Rigetto dell'istanza</b>	<b>pag. 5</b>
<b>TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 12</b> <b>Pubblicità</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 13</b> <b>Norme finali</b>	<b>pag. 5</b>
<b>Art. 14</b> <b>Entrata in vigore</b>	<b>pag. 5</b>



# Comune di Bronte

## DOMANDA DI ADESIONE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEBITI PREGRESSI

(art. 6 ter d.l. 193/2016 convertito con legge 225/2016 e Regolamento comunale approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 30/03/2017)

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a il .....

a ..... (Prov.....) codice fiscale .....

in proprio (per persone fisiche);

in qualità di titolare/rappresentate legale / tutore / curatore del/della  
..... codice fiscale .....

ai fini della trattazione di questa richiesta dichiara di essere domiciliato presso:

l'indirizzo PEC(se disponibile)

la propria abitazione;

il proprio ufficio/la propria azienda;

altro (indicare eventuale domiciliatario)

Comune..... (Prov. \_\_\_\_\_)

Indirizzo..... CAP..... Telefono.....

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni di domicilio fermo restando che il Comune di BRONTE non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario all'indirizzo anagrafico o di posta elettronica dichiarato.

**CHIEDE**

di avvalersi della **DEFINIZIONE AGEVOLATA** per i carichi rientranti nel regolamento per la definizione agevolata del Comune di BRONTE notificati dal \_\_\_\_\_ contenuti nelle seguenti ingiunzioni:

<u>Nr.</u>	<u>Numero ingiunzione</u>	<u>Nr.</u>	<u>Numero ingiunzione</u>
<u>1</u>		<u>4</u>	
<u>2</u>		<u>5</u>	
<u>3</u>		<u>6</u>	

e con riferimento all'elenco delle ingiunzioni sopra indicato, **soltanto** per i seguenti carichi (Compilare i campi nel solo caso in cui si voglia aderire alla definizione agevolata limitatamente ad alcuni carichi presenti nelle ingiunzioni precedentemente indicati).

<u>Nr.</u>	<u>Identificativo carico (importo)</u>
<u>1</u>	
<u>2</u>	
<u>3</u>	
<u>4</u>	
<u>5</u>	

### DICHIARA ALTRESÌ

di voler adempiere al pagamento dell'importo dovuto a titolo di definizione agevolata con le seguenti modalità:

in **UNICA SOLUZIONE**;

*oppure*

con pagamento **DILAZIONATO** nel seguente numero massimo di 14 (quattordici) rate mensili:

*In caso di pagamento rateizzato sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla regolamentos. In caso di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti.*

e di volersi avvalere della facoltà di pagamento tramite bollettini di c/c postale secondo le indicazioni che verranno fornite nella comunicazione delle somme da versare ai fini della definizione.

### DICHIARA INOLTRE

che non vi sono giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione;

*oppure*

*- che non sussistono altre pendenze debitorie nei confronti del comune di BRONTE e/o che si impegna ad estinguere entro \_\_\_\_\_ le pendenze debitorie per poter accedere al beneficio della definizione agevolata di cui al regolamento comunale. La condizione è propedeutica ed indispensabile per poter procedere alla definizione agevolata.*

che si assume l'impegno a **RINUNCIARE** ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichi ai quali si riferisce questa dichiarazione.

Luogo e data .....

Firma .....